

### **3.6. CENTRO AMBULATORIALE PER IL TRATTAMENTO DELLE PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA**

#### **Finalità generali**

I requisiti relativi alle diverse tipologie di strutture assistenziali fanno riferimento all'atto di intesa Stato – Regioni del 5 agosto 1999. L'autorizzazione al funzionamento, limitatamente al privato determina l'iscrizione dei servizi all'apposito Albo istituito dalla Regione Lazio (ex art. 16 D.P.R. 309/90).

#### **3.6.1. Requisiti Strutturali**

Devono essere previsti:

- Un locale di attesa.
- Un locale per accoglienza utenti e informazione.
- Un ambulatorio (ad eccezione dei programmi di rete) ove somministrare anche la terapia farmacologica nel caso sia prevista dalla tipologia d'intervento.
- Un locale per consulenza medico psichiatrica, psicologica e sociale (ad eccezione dei programmi di rete).
- Un locale per la direzione da utilizzare anche per le riunioni e l'archivio.
- Servizi igienici per il personale e per l'utenza.

All'interno di strutture ambulatoriali può essere collocata la sede operativa per l'attività domiciliare.

#### **3.6.2. Requisiti Tecnologici**

Sono presenti un frigorifero, ove sia prevista la terapia farmacologica, ed una cassaforte.

Il servizio dispone degli adeguati supporti tecnologici in termini di apparecchiature telefoniche, fax, e dotazioni informatiche (hardware, software e collegamenti in rete).

#### **3.6.3. Requisiti Organizzativi**

Nell'ambito dell'attività ambulatoriale, deve essere individuato un responsabile in possesso di Diploma di Laurea coerente con la tipologia d'intervento.

Il Responsabile garantisce un impegno di servizio per almeno 36 ore settimanali.

Il Responsabile non può essere sostituito, salvo gravi e documentati motivi, per almeno dodici mesi dalla designazione. In ogni caso deve essere previsto un sostituto della medesima qualificazione professionale, eventualmente appartenente ad altro servizio della medesima regione.

La documentazione relativa alla tipologia d'intervento deve contenere: principi, modelli teorici di riferimento, definizione del target, definizione degli obiettivi, definizione della azioni/prestazioni, definizione delle fasi e dei tempi, esplicitazione delle risorse umane impiegati e dei metodi di supervisione utilizzati, definizione degli strumenti di monitoraggio, definizione degli strumenti di valutazione (punti 2 e 4 dei requisiti generali).

Il Responsabile è affiancato da ulteriori operatori, in possesso di idonei titoli e requisiti professionali per un numero complessivo di personale non inferiore ad una unità ogni dieci utenti.

Fino a due unità di personale (escluso il responsabile), deve essere instaurato rapporto di lavoro per 18 ore settimanali ciascuno, per le ulteriori unità può essere previsto il tempo parziale purché assicurato il monte ore complessivo necessario.

In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento dell'attività.

Le ONLUS possono avere fino al 25% della dotazione minima di personale in formazione.

Deve essere:

- garantita la formazione degli operatori tramite riunioni di équipe ed aggiornamento periodico;
- utilizzata una cartella individuale che contenga i dati relativi al paziente (dati anagrafici, data inizio programma, operatori di riferimento, diagnosi), gli strumenti di valutazione utilizzati, il piano di trattamento con aggiornamenti, le prestazioni erogate, le verifiche, i risultati raggiunti e motivazione della chiusura del programma;
- assicurato un sistema di archiviazione (possibilmente sia informatizzato sia cartaceo) delle cartelle che consenta un rapido accesso ai dati;
- adottato un regolamento interno contenente: diritti e obblighi degli utenti, norme regole di comportamento e di vita comunitaria, impiego degli utenti nelle attività di vita comunitaria.

Devono essere:

- adottati documenti di registrazione delle attività nonché di registrazione giornaliera di utenti;
- programmate ed effettuate regolarmente riunioni di équipe e aggiornamento periodico.

E' previsto il possesso di specifica documentazione relativa alla copertura assicurativa di rischio, infortunio e danno provocato o subito da operatori, volontari, tirocinanti e utenti.